

Anatocismo, la prescrizione salva i rimborsi effettuati

BRESCIA Il decreto Milleproroghe convertito in legge ed in vigore dallo scorso 26 febbraio reca, tra le novità, la nuova disciplina della prescrizione in tema di anatocismo degli interessi bancari. L'anatocismo è la pratica contabile che consiste nella capitalizzazione degli interessi sul capitale, affinché siano a loro volta produttivi di interessi.

L'articolo 1283 del codice civile, in assenza di usi contrari, vieta la capitalizzazione composta degli interessi. Dal 1999 la Corte di Cassazione, mutando il proprio precedente orientamento, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli impieghi nei rapporti di conto corrente bancario argomentando nel senso dell'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al citato articolo 1283. Sono seguiti interventi normativi e dal 1° luglio 2000 gli istituti di credito applicano legittimamente la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi passivi sia per quelli attivi. Per il periodo antecedente al luglio 2000, il correntista ha diritto di richiedere alla banca i maggiori interessi pagati per effetto dell'anatocismo e ciò ha determinato il formarsi di un rilevante contenzioso in materia.

La giurisprudenza prevalente prevedeva che il termine di prescrizione decennale di questa azione di restituzione decorresse dalla data di estinzione del conto nel quale gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ora il legislatore ha invece stabilito che il termine decennale decorra dalle singole annotazioni sul conto e che la nuova disciplina sia immediatamente applicabile ai giudizi pendenti, salvando solamente i rimborsi già effettuati. L'accorciamento della prescrizione comporterà il ridimensionamento delle pretese dei correntisti nonché l'imminente cessazione di ogni contenzioso in materia.

Marco Gregorini

GDB 13/3/11